



Nationale Ethikkommission im Bereich Humanmedizin
Commission nationale d'éthique pour la médecine humaine
Commissione nazionale d'etica per la medicina
Swiss National Advisory Commission on Biomedical Ethics

**Le «dichiarazioni di rinuncia per motivi etici»
mettono in pericolo il principio di solidarietà dell'assicurazione malattie**

Parere N° 12/2006

I contratti speciali con dichiarazioni di rinuncia per ragioni morali sull'interruzione di gravidanza e su altre prestazioni dell'assicurazione malattie di base sviliscono il principio di solidarietà. Lo smantellamento della solidarietà nei suoi risvolti finanziari non è sostenibile sotto il profilo etico. Queste dichiarazioni di rinuncia sono mistificanti e mettono sotto pressione. La Commissione nazionale d'etica invita il legislatore a esaminare se la rinuncia a una prestazione nell'assicurazione malattie di base non sia contraria alla legge sull'assicurazione malattie.

In Svizzera vi sono associazioni che offrono, d'intesa con casse malati, contratti speciali che consentono di ottenere sconti sui premi se si rinuncia a determinate prestazioni considerate moralmente riprovevoli. Tra queste figurano l'interruzione di gravidanza, i metodi invasivi della diagnostica prenatale come l'amniocentesi o il prelievo di villi coriali, la fecondazione in vitro o la terapia della tossicodipendenza con metadone.

1 Le dichiarazioni di rinuncia volontaria consentono risparmi nell'assicurazione malattie di base e nelle assicurazioni complementari

La Commissione è venuta a conoscenza di due diversi modelli. Il primo prevede sconti sui premi solo nell'ambito delle assicurazioni complementari senza incidere sui premi dell'assicurazione malattie di base. Anche il secondo modello contempla una rinuncia a prestazioni, in caso di necessità perfino una rinuncia alla copertura relativa all'interruzione di gravidanza (una prestazione che è a carico dell'assicurazione malattie di base). Questo secondo modello lascia intendere che l'assicurazione malattie di base non finanzia in alcun modo l'interruzione di gravidanza. In entrambi i casi la persona assicurata è tenuta a sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia.

Questi modelli rivestono interesse anche per le casse malati, perché permetterebbero di aumentare la quota di assicurati giovani o di affiliare gli assicurati con un contratto collettivo più facile da gestire amministrativamente.

2 Le dichiarazioni di rinuncia per ragioni etiche determinano la costituzione di un gruppo sociale separato in base a principi morali

In entrambi i modelli il contatto con gli assicurati è mediato da un'associazione con un orientamento ideologico che fa riferimento al movimento per il diritto alla vita. La motivazione degli assicurati è dunque soprattutto di ordine morale. "Ridurre i premi facendo del bene": così si può leggere sulla dichiarazione di rinuncia dell'Aiuto svizzero per madre e bambino. Si parla perfino di "dichiarazione di rinuncia per motivi etici". La dichiarazione di rinuncia di Pro Life è destinata a persone "a favore della protezione della vita umana in tutte le sue fasi e contro l'aborto". L'aborto è definito un "omicidio". Queste soluzioni veicolano in modo piuttosto esplicito l'idea che i premi delle casse malati contribuiscono a finanziare anche le interruzioni di gravidanza, condannate dagli oppositori all'aborto per ragioni morali. La soluzione proposta implica la costituzione di un gruppo sociale separato in base a principi morali e rappresenta un contratto speciale per l'assicurazione di base che esclude la prestazione deplorata.

3 La solidarietà è revocata a chi non la pensa allo stesso modo

La Commissione nazionale d'etica teme che i contratti speciali di questo genere, contenenti dichiarazioni di rinuncia basate su convincimenti morali svincolano il principio di solidarietà. Le soluzioni proposte presuppongono, in parte anche sotto forme camuffate, lo smantellamento della solidarietà: questo è contrario ai principi etici che reggono il nostro sistema sanitario. Le persone che non vogliono ricevere le prestazioni in questione si uniscono in un gruppo e in tal modo ottengono una riduzione sui premi assicurativi. Le persone che non compiono questa rinuncia restano nel pool: i loro costi si ripartiscono su meno individui e inevitabilmente aumentano. Sulla base dei loro convincimenti morali, le persone che rinunciano alle prestazioni in questione si comportano in modo non cooperativo nei confronti della comunità revocando a chi non la pensa allo stesso modo la loro solidarietà. I "buoni" assicurati si uniscono e discriminano i "pessimi" che non condividono gli stessi principi morali e risultano penalizzati da premi più elevati. Se la solidarietà è il valore etico fondamentale del sistema sanitario, simili contratti non possono essere definiti "etici".

Una differenziazione tra gruppi di assicurati in base a convincimenti morali rappresenta un'inammissibile intromissione del sistema sanitario nella sfera privata degli assicurati. Secondo la Commissione in nessun caso un convincimento morale può costituire un argomento valido per ottenere sconti dalle casse malati. Al contrario, la condanna morale di un comportamento non deve incidere sulle regole che disciplinano il finanziamento solidale del sistema.

Questa differenziazione è inoltre assai discutibile perché renderebbe pratica corrente la deroga al principio della condivisione solidale. I non fumatori potrebbero organizzarsi contro i fumatori, i contrari ai trapianti di organi contro i sostenitori, i sostenitori della medicina alternativa contro i pazienti della medicina classica, gli sportivi contro i sedentari, o addirittura gli uomini contro le donne, i giovani contro gli anziani. I centri di fitness potrebbero pubblicizzarsi tramite contratti collettivi vantaggiosi. A questo punto i poveri sarebbero forse costretti a stipulare contratti a tariffe modiche con preclusione di determinate offerte delle prestazioni mediche di base. Ne consegue che questo genere di contratti non può essere considerato "etico". Lo smantellamento della solidarietà non è la via giusta per contenere l'aumento dei costi.

4 La dichiarazione di rinuncia deve essere completa

Occorre valutare se l'affiliazione degli assicurati avvenuta mediante questi contratti sia corretta e trasparente. Sul sito internet dell'Alto svizzero per madre e bambino si può leggere che: "Chi, nonostante la dichiarazione scritta di rinuncia per motivi etici, voglia in seguito avvalersi delle prestazioni, può in ogni momento recedere dal contratto collettivo". Sulle dichiarazioni di rinuncia da sottoscrivere (di entrambi i modelli) si afferma invece che il firmatario deve essere disponibile ad assumersi i costi totali delle prestazioni in questione se a un certo punto dovesse averne bisogno. Gli assicurati sono lasciati nel dubbio sulle conseguenze giuridiche in un caso del genere. Nei fatti la situazione è la seguente: la cassa alla quale si è affiliati sarebbe comunque chiamata a coprire i costi di un'interruzione di gravidanza, poiché questa figura nel catalogo delle prestazioni ai sensi della legge federale sull'assicurazione malattie. Una semplice revoca della rinuncia sarebbe sufficiente per evitare il cambiamento di cassa¹. Questa circostanza è però taciuta. Al contrario si incute paura alle donne, lasciando intendere che in caso di interruzione di una gravidanza indesiderata saranno costrette a sopportare gravi conseguenze finanziarie.

¹ Articolo 23 capoverso 1 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1): "L'aveute diritto può rinunciare a prestazioni assicurative. La rinuncia può essere revocata in qualsiasi momento con effetto per il futuro. La rinuncia e la revoca esigono la forma scritta."

5 I bambini non dovrebbero essere spinti a sottoscrivere la dichiarazione di rinuncia

Nella propaganda sul sito internet di Pro Life si legge che un'interruzione di gravidanza può comportare costi con "importi a sei cifre" e che questo costituisce "un motivo in più" alla base del "costante aumento dei premi". Così facendo si lascia intendere che vi sia una crescita di interruzioni di gravidanza che provoca un aumento dei costi della salute: questo è falso. Le dichiarazioni di rinuncia contengono inoltre degli elementi inconciliabili con un'adesione autenticamente consapevole: la dichiarazione di Aiuto svizzero per madre e bambino invita ragazzi e ragazze a firmare l'adesione già dal 13° anno d'età; la dichiarazione di Pro Life prevede per i genitori l'obbligo di sollecitare i figli, non appena questi raggiungono il 16° anno di età, a sottoscrivere la dichiarazione. Queste disposizioni sono forse efficaci per aumentare la quota degli affiliati, ma non garantiscono un'adesione in piena libertà.

Inoltre, questi contratti speciali sembrerebbero contraddire gli stessi principi etici dei gruppi sociali che promuovono le dichiarazioni di rinuncia. In effetti, non si tratta semplicemente di rifiutare l'interruzione di gravidanza in sé, ma di venire meno al precetto morale della solidarietà sospendendo l'aiuto finanziario e lasciando senza protezione una donna confrontata con una gravidanza indesiderata oppure un tossicodipendente costretto a ricorrere a una cura con metadone. Ad ogni modo, questo comportamento non è certamente in sintonia con la legge federale sull'assicurazione malattie, imperniata sulla solidarietà sancita da un catalogo di prestazioni mediche di base.

6 Raccomandazioni relative alla situazione giuridica

Le dichiarazioni di rinuncia si basano sull'applicazione dell'articolo 23 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali. La Commissione prende atto che in base al diritto federale vigente una dichiarazione di rinuncia è in via di principio ammissibile. Tuttavia questa disposizione generale non è stata concepita dal legislatore in riferimento a una rinuncia di prestazioni nell'ambito dell'assicurazione malattie di base. L'applicazione di questa disposizione generale nel settore dell'assicurazione di base mette in pericolo il principio di solidarietà dell'assicurazione malattie, colpendone le fondamenta. Si potrebbe ovviare a questa situazione ancorando nella legge il divieto di rinuncia volontaria di prestazioni nel settore dell'assicurazione malattie di base.